

Legge regionale 17 luglio 2017 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

**Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).**

## **Art. 5**

*(Modifiche all' articolo 9 della legge regionale 1/2014 )*

**1.** Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2014 le parole << di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 8 bis, >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all'articolo 6, commi 1, 9 e 19, >> e le parole << , nonché in caso di reiterazione delle violazioni alla sospensione dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni >> sono soppresse.

**2.** Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2014 le parole << del divieto di cui all'articolo 6, comma 8, è soggetta >> sono sostituite dalle seguenti: << dei divieti di cui all'articolo 6, commi 18 e 20, e la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 2 bis, e di cui all'articolo 6, commi 6, 7 e 8, sono soggette >>.

**3.** Al comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 1/2014 le parole << di cui all'articolo 6, comma 7 bis, >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all'articolo 6, comma 17, >> e le parole << di cui all'articolo 6, comma 2 bis >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli >>.

**4.** Dopo il comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 1/2014 è inserito il seguente:

**<< 2 ter.** In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, ai sensi dell' articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, è disposta la sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico, commerciale o circolo privato da dieci a sessanta giorni.>>.

**5.** Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2014 è sostituito dal seguente:

**<<3.** I Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo

nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e ne incamerano i relativi proventi, destinandoli al finanziamento delle attività di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 6, comma 21.>>.